

Corte costituzionale

RUOLO DELLE CAUSE

CAMERA DI CONSIGLIO

Lunedì, 23 Febbraio 2026

ore 15,00

Stampato l'11 febbraio 2026

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
1	ord. 205/2025	ord. 28 agosto 2025 Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - James Barry Fine Art Limited c/ Ministero della cultura e altri	artt. 65, c. 3°, lett. a), 4° e 4° bis, 68, 70 e 72 decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 Beni culturali - Uscita dal territorio nazionale - Previsione che è soggetta ad autorizzazione l'uscita definitiva dal territorio delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, tranne le previste eccezioni, sia superiore ad euro 13.500 - Previsione che non è soggetta all'autorizzazione l'uscita delle medesime cose, il cui valore sia inferiore a euro 13.500 e che in tali casi l'interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al d.P.R. n. 445 del 2000, che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l'autorizzazione - Previsione che colui che intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose indicate nell'art. 65, c. 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, deve farne denuncia e presentarle al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di esse, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione - Previsione che l'ufficio esportazione, qualora non abbia già provveduto al rilascio o diniego dell'attestato di libera circolazione, può proporre al Ministero dei beni culturali l'acquisto coattivo della cosa per la quale è richiesto tale attestato - Previsione che la spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell'art. 65, c. 3, del d.lgs. n. 42 del 2004 sono certificati, a domanda, dall'ufficio di esportazione - Denunciata omessa applicazione di tale regime normativo ai beni di cui all'art. 65, c. 4 e 4-bis del d.lgs. n. 42 del 2004 il cui valore sia inferiore ad euro 13.500	Avv. Stato: Lorenzo D'ASCIA	PATRONI GRIFFI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

- rif. artt. 2, 3, e, in particolare, il c. 1°, 41, 42
e 97, e, in particolare, il c. 2°, Costituzione

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
2	ord. 78/2025	ord. 25 marzo 2025 Tribunale di Siena - A. C.	art. 34, c. 2°, codice di procedura penale Processo penale - Incompatibilità del giudice - Omessa previsione dell'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato nei confronti di una persona imputata del reato di cui all'art. 588 codice penale (rissa) del giudice che ha emesso, nei confronti di altra persona imputata del medesimo fatto, il provvedimento di cui all'art. 554-ter, c. 3, codice di procedura penale - rif. artt. 24, c. 2°, 111, c. 2°, e 117 Costituzione; art. 6, par. 1, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; art. 14, par. 1, Patto internazionale dei diritti civili e politici adottato a New York	Avv. Stato: Andrea FEDELI	D'ALBERTI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
3	ord. 27/2025	ord. 27 gennaio 2025 Tribunale di Firenze - F. R.	art. 628, c. 2°, codice penale Reati e pene - Rapina impropria - Requisiti per la consumazione del reato - Denunciata previsione che il reato si consuma “immediatamente dopo la sottrazione” anziché “immediatamente dopo l’impossessamento” - rif. art. 3 Costituzione	Avv. Stato: Andrea FEDELI	CASSINELLI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
4	ordd. 96 e 165/2025	ord. 15 aprile 2025 Tribunale di Pavia Sezione GIP/GUP - S. B. ord. 14 luglio 2025 Tribunale di Cassino Sezione penale dibattimentale - Corte di Assise - D. D. L.	art. 131 bis, c. 3°, n. 3), codice penale Reati e pene - Cause di non punibilità - Particolare tenuità del fatto - Omessa previsione che, analogamente a quanto disposto per il delitto di rapina, l'offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto di estorsione non aggravata, consumato o tentato, previsto dall'art. 629, secondo comma, codice penale - rif. artt. 3 e 27, c. 1° e 3°, Costituzione		MARINI	